

Concordato, entro il 12 dicembre la verifica sui debiti con l'Erario

Il superamento dei 5mila euro tra fisco e contributi costituisce anche una causa di decadenza

Adempimenti

Adesione alla proposta preclusa se le somme sono superiori a 5mila euro

Possibile rimuovere l'ostacolo riducendo la situazione debitoria

Lorenzo Pegorin
Gian Paolo Ranocchi

Eventuale superamento del limite di 5mila euro relativi a debiti fiscali e previdenziali da verificare al 12 dicembre per chi si avvarrà della proroga per l'adesione al concordato preventivo biennale fino all'ultimo giorno disponibile. È questo uno degli effetti che si producono con la riapertura dei termini prevista dall'articolo 1 del Dl 167/2024.

Il comma 2 dell'articolo 10 del Dlgs 13/2024, dispone che possono accedere al concordato coloro che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti per tributi amministrati dall'agenzia delle Entrate o contributivi. Rilevano solo i debiti definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione, se di ammontare complessivo,

compresi interessi e sanzioni, superiore a 5mila euro. Non concorrono al limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione, purché siano adottati prima della data di accettazione della proposta. La data di riferimento per il monitoraggio della situazione debitoria è il 31 dicembre 2023 e il limite va considerato cumulando tributi e contributi.

L'accesso al concordato è consentito anche in presenza di debiti scaduti superiori a 5mila euro al 31 dicembre 2023 laddove, prima dell'accettazione, il soggetto provveda a ripristinare una situazione che gli consenta di accedere alla proposta concordataria. In pratica, quindi, quando il contribuente riduce spontaneamente i debiti scaduti scendendo al di sotto del limite di 5mila euro.

La circolare 18/E/2024 ha chiarito che qualora il contribuente, al fine di aderire alla proposta di concordato, fosse intenzionato a rimuovere la causa ostativa mediante l'estinzione del debito, ovvero della parte di esso eccedente i 5mila euro, dovrà avere cura di effettuarlo in un momento precedente a quello di accettazione della proposta. Non rileva, quindi, un termine preciso quale poteva essere il 31 ottobre 2024. Ne consegue che, coloro che hanno interesse ad utilizzare la riapertura dei termini per avvalersi del concordato, avranno più tempo per riportare la situazione debitoria al di sotto del limite sensibile. L'importante è che lo facciano prima di presentare il modello di adesione il cui nuovo termine di presentazione scadrà il 12 dicembre.

È opportuno ricordare che la situazione debitoria fiscale o previden-

ziale è un elemento monitorato anche nell'ambito delle cause di decadenza del concordato. L'articolo 22 del Dlgs 13/2024, dispone infatti che il concordato in costanza di durata decade se «vengono meno i requisiti di cui all'articolo 10, comma 2». Ne consegue che il rispetto delle regole tracciate in precedenza è essenziale anche per il mantenimento dell'efficacia del concordato con le conseguenze del caso, anche in merito alla legittimità dell'eventuale ricorso alla sanatoria speciale di cui all'articolo 2-quater del Dl 113/2024.

In relazione alla possibile decadenza del concordato connessa alla presenza di debiti contributivi e previdenziali, fermo restando che anche in costanza di durata dell'accordo di adesione occorrerà sempre avere a riferimento la sola situazione debitoria al 31 dicembre 2023, sono due gli ambiti da presidiare con attenzione: i provvedimenti di sospensione e la rateazione dei debiti in corso. Ove, infatti, la sospensione dovesse essere revocata, per non vedere travolta l'efficacia del concordato, si dovrà provvedere al pagamento del debito nei termini eventualmente fissati dal provvedimento di revoca. Più delicato è il caso dell'eventuale decadenza della rateazione per il mancato rispetto del piano da parte del contribuente. Decadenza, peraltro, che va valutata in relazione al numero delle rate non pagate in funzione del momento di presentazione dell'originaria istanza di rateazione. In questo caso, infatti, il Cpb sarebbe oggetto di una decadenza irrimediabile, con le conseguenze del caso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



I PALETTI DA RISPETTARE

DS6901

La videoguia per le nuove adesioni

Riapertura del concordato preventivo biennale ma non per tutte le partite Iva. C'è tempo fino al 12 dicembre per consentire ai contribuenti Isa che non lo avessero fatto entro lo scorso 31 ottobre di accettare l'accordo con il Fisco. Tutti i dettagli sui vincoli da rispettare e sulle opportunità anche della sanatoria sui redditi 2018-2022 nel video con l'esperto del Sole 24 Ore Lorenzo Pegorin. Sotto esame anche le modalità di versamento degli acconti, con la possibilità di ravvedimento per

chi dovesse aderire con la riapertura nel periodo compreso tra il 3 e il 12 dicembre. Fari puntati anche sulle condizioni ostative, di cessazione e di decadenza dall'accordo biennale con le Entrate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



ONLINE

La videoguia alla riapertura con l'esperto Lorenzo Pegorin

ntplusfisco
[.ilsole24ore.com](https://www.ilsole24ore.com)